

**Risoluzione**  
**concernente il gioco della tombola con cartelle**  
**fornite dallo Stato**  
(del 17 dicembre 1986)

IL DIPARTIMENTO DI POLIZIA

richiamato l'art. 12 del Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo dell'11 dicembre 1986<sup>1</sup>,

**risolve:**

**Istanze**

**Art. 1** Le istanze di autorizzazione di tombole devono essere inoltrate dall'ente organizzatore e sottoscritte dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l'ente stesso nei confronti dei terzi.

**Cartelle**

**a) spedizione**

**Art. 2** La spedizione delle cartelle avviene di regola contro rimborso.

**b) invendute**

**Art. 3** Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al Dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi solo tra il 15 e 30 settembre di ogni anno.

**Acquisto cartelle**

**Art. 4** Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. È assolutamente vietato subordinare la consegna del premio, in caso di vincita, all'acquisto di più cartelle (per esempio: serie). Ogni singola cartella partecipa alla vincita.

**Colore delle cartelle e procedura**

**Art. 5** <sup>1</sup>In ogni singolo giro di tombola il colore delle cartelle distribuite deve essere uguale. Nel successivo giro il colore delle cartelle deve essere mutato.

<sup>2</sup>L'organizzatore deve staccare la cartella dal blocchetto alla presenza del giocatore ed all'inizio di ogni giro.

**Numeri estratti**

**Art. 6** I numeri estratti devono essere segnati sulle cartelle con la penna o la matita.

**Distruzione della cartella**

**Art. 7** La cartella usata dovrà essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L'organizzatore è corresponsabile dell'eventuale mancata distruzione.

**Premi**

**Art. 8** Qualora più concorrenti conseguano contemporaneamente il premio, l'organizzatore è tenuto a procedere per estrazione a sorte, salvo che i vincitori non dispongano diversamente. È fatto espresso divieto di trasformare il premio in denaro.

**Pubblicità**

**Art. 9** Nel caso in cui la tombola debitamente autorizzata venisse annunciata mediante pubblicità, nell'annuncio, di qualsiasi forma esso sia, devono figurare in modo chiaro il nome dell'ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel FU 1986, 4620.

### **Responsabilità e contravvenzione**

**Art. 10** Le società sono responsabili della corretta tenuta delle tombole autorizzate. Il Dipartimento punirà i contravventori con una multa sino a fr. 1'000.- riservata l'azione penale.

### **Norme particolari**

**Art. 11** Gli organizzatori di tombole devono inoltre ottemperare alle disposizioni della Regia federale degli alcool in base alle quali ogni bevanda distillata (grappe, distillati esteri, aperitivi, liquori, ecc.) che venga messa in palio quale premio deve essere stata preventivamente assoggettata, secondo la legislazione federale sulle bevande distillate, alle imposte se l'origine del prodotto è nazionale e alle tasse di monopolio se di provenienza estera. Eventuali contravvenzioni a queste norme verranno perseguite dai funzionari della Regia federale degli alcool.

### **Abrogazione**

**Art. 12** È abrogata la risoluzione concernente il giuoco della tombola con cartelle fornite dallo Stato del 27 agosto 1953.

### **Entrata in vigore**

**Art. 13** La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale ed entra immediatamente in vigore<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Entrata in vigore: 23 dicembre 1986.